

**REGOLAMENTO (CE) N. 539/2007 del 15 maggio 2007** recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore delle uova e delle ovoalbumine.

#### *Articolo 1*

1. I contingenti tariffari di cui all'allegato I sono aperti per l'importazione dei prodotti del settore delle uova e delle ovoalbumine di cui ai codici NC che figurano nel suddetto allegato.

I contingenti tariffari sono aperti su base annuale per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

2. Il quantitativo di prodotti ammesso a beneficiare dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile, i numeri d'ordine nonché i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

#### *Articolo 2*

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

#### *Articolo 3*

1. Il quantitativo fissato per il periodo contingenziale annuale per il numero di gruppo E1 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

- a) 20 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 30 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 30 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 20 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno.

2. Il quantitativo fissato per il periodo contingenziale annuale per i gruppi E2 ed E3 è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

- a) 25 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 25 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 25 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 25 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno.

3. Nel quadro del presente regolamento, la conversione di peso in equivalente uova in guscio si calcola in base ai tassi forfettari di rendimento fissati nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione ([6](#)).

#### *Articolo 4*

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo d'importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingenziale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti (equivalente uova in guscio) di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 o al regolamento (CEE) n. 2783/75, o che è autorizzato a trattare gli ovoprodotti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio.

2. Nella domanda di titolo può essere indicato solo uno dei numeri d'ordine di cui all'allegato I del presente regolamento. Essa può riguardare più prodotti con codici NC differenti. In tal caso, tutti i codici NC e la corrispondente designazione sono indicati rispettivamente nelle caselle 16 e 15 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso dei gruppi E2 ed E3, il quantitativo totale è convertito in equivalente uova in guscio.

La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo pari almeno ad una tonnellata, ma non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel relativo sottoperiodo.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8, l'indicazione del paese di origine;
- b) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture di cui all'allegato II, parte B.

#### *Articolo 5*

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 3.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.

3. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, ciascun richiedente può presentare più domande di titoli d'importazione per prodotti aventi uno stesso numero d'ordine, se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno successivo a quello in cui termina il periodo di presentazione delle domande, i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio).

5. I titoli sono rilasciati a partire dal settimo giorno lavorativo e al massimo l'undicesimo giorno lavorativo successivo al termine del periodo di notifica di cui al paragrafo 4.

6. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingenziale successivo.

#### Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese di ciascun sottoperiodo contingentale i quantitativi globali espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio) per i quali sono stati rilasciati titoli, di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo contingentale annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica ai sensi del presente regolamento nel periodo considerato, ripartiti per numero d'ordine ed espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio).

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi espressi in chilogrammi (peso equivalente uova in guscio) che formano oggetto di titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta contestualmente alla domanda per l'ultimo sottoperiodo e un'altra volta prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

#### Articolo 7

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli d'importazione è di 150 giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

#### Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 593/2004 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato III.

#### Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a partire dal 1° giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

#### ALLEGATO I

(in tonnellate)				
Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio della tariffa doganale comune applicabile in EUR/t di peso prodotto	Contingenti tariffari annuali
E1	09.4015	0407 00 30	152	135 000
E2	09.4401	0408 11 80	711	7 000 <sup>(1)</sup>
		0408 19 81	310	
		0408 19 89	331	
		0408 91 80	687	
		0408 99 80	176	
E3	09.4402	3502 11 90	617	15 500 <sup>(1)</sup>
		3502 19 90	83	

<sup>(1)</sup> Equivalente uova in guscio. Conversione in base ai tassi forfettari di rendimento fissati nell'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

#### ALLEGATO II

**A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, lettera b):**

in italiano : Regolamento (CE) n. 539/2007.

Omesse le diciture nelle altre lingue dell'Unione

**B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 3, secondo comma:**

in italiano : riduzione del dazio della tariffa doganale comune a norma del regolamento (CE) n. 539/2007.

Omesse le diciture nelle altre lingue dell'Unione

*ALLEGATO III***Tavola di concordanza**

<b>Regolamento (CE) n. 593/2004</b>	<b>Presente regolamento</b>
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2	Articolo 3
Articolo 3	—
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera d)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 1, lettera e)	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 1, primo comma	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, secondo comma	—
Articolo 5, paragrafo 2	—
Articolo 5, paragrafo 2, terzo comma	Articolo 4, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3	Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 4, primo comma	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 4, secondo comma	—
Articolo 5, paragrafo 5	—
Articolo 5, paragrafo 6	Articolo 5, paragrafo 5
Articolo 5, paragrafo 7	—
Articolo 5, paragrafo 8, primo comma	Articolo 6, paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 8, secondo comma	—
Articolo 6, primo comma	Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 6, secondo comma	—
Articolo 7, primo comma	Articolo 7, paragrafo 2
Articolo 7, secondo comma	—
Articolo 8, primo comma	—
Articolo 8, secondo comma	Articolo 2
Allegato I	Allegato I
Allegato II	—
Allegato III	—
Allegato IV	—
Allegato V	—
Allegato VI	Allegato III